



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4178 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Elitaliana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, Ares 118 non costituiti in giudizio;

Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Ilaria Napolitano, Andrea Zappala', con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea, Arianna Ciani, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota ENAC del 20 febbraio 2020 n. 19934-P, recante in oggetto «Concessione di beni per complessivi mq. 1722,08 presso l'aeroporto di Viterbo»;

della nota ENAC del 20 febbraio 2020 n. 19935-P, recante in oggetto «Elitaliana S.p.A. - Concessioni di aree e beni demaniali negli aeroporti di Latina e Viterbo» ;

della nota ENAC del 20 febbraio 2020 n. 19936-P, recante in oggetto «Concessione di beni per complessivi mq 1449,40 presso l'aeroporto di Latina» ;

della deliberazione dell'ARES 118 n. 198 del 6 marzo 2020, pubblicata sull'albo pretorio il 9 marzo, recante in oggetto: «Preso d'atto dell'affidamento in concessione da parte di ENAC [...] all'ARES 118 di beni presso: // l'aeroporto di Latina (complessivi mq. 1.449,40) // l'aeroporto di Viterbo (complessivi mq. 1.722,08) [...] // per l'espletamento di attività di elisoccorso» ;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché sconosciuti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ELITALIANA S.R.L. il 3/11/2020 :

annullamento

della determinazione della Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, n. G11525 del 6 ottobre 2020

del bando di gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n°

50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ares 118, pubblicato sulla G.U.C.E il 13 ottobre 2020

del disciplinare di gara e dell'allegato B ad esso

di tutti gli altri atti della medesima procedura di evidenza pubblica

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ELITALIANA S.R.L. il 19\11\2020 :

annullamento

previa concessione di misure cautelari

anche monocratiche

della determinazione della Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, n. G11525 del 6 ottobre 2020;

del bando di gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ares 118, pubblicato sulla G.U.C.E il 13 ottobre 2020;

del disciplinare di gara e dell'allegato B ad esso;

di tutti gli altri atti della medesima procedura di evidenza pubblica

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con i motivi aggiunti depositati il 19 novembre 2020;

Considerato che nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 la controversia è stata discussa telematicamente ed il Collegio, sciogliendo la relativa riserva (debitamente verbalizzata, e di cui è stata data comunicazione alle parti), l'ha introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., con provvedimento in corso di deposito;

Considerato che il passaggio in decisione della controversia segna il momento in cui si chiude il contraddittorio ed è precluso alle parti l'espletamento di ulteriore

attività difensiva;

Ritenuto, pertanto, che non è possibile prendere in considerazione l'ulteriore impugnativa proposta dalla Elitaliana S.r.l. con atto depositato il 19 novembre 2020, sulla quale va dichiarato il non luogo a provvedere, ferma restando la facoltà per la parte di riproporla in via autonoma, previa sua acquisizione al fascicolo di un nuovo ricorso del registro generale;

Ritenuto che, in considerazione della natura della relativa statuizione, non si fa luogo alla fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 55 comma 5 e 56 comma 4 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di misure cautelari monocratiche di cui in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2020.

**Il Presidente
Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO